



Stampa e Informazione

Corte di giustizia delle Comunità europee

COMUNICATO STAMPA n. 96/09

Lussemburgo, 27 ottobre 2009

Sentenza nella causa C-115/08
Land Oberösterreich / ČEZ as

I GIUDICI AUSTRIACI, INVESTITI DI UN'AZIONE INIBITORIA DIRETTA A FAR CESSARE TURBATIVE DI VICINATO TRA PROPRIETARI TERRIERI E LA CENTRALE NUCLEARE DI TEMELÍN, DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO RILASCIATA DALLE AUTORITÀ CECHE

Tale autorizzazione fa parte del sistema comunitario volto a garantire la protezione della popolazione contro i pericoli nucleari

In Austria, il proprietario di un immobile può far vietare le immissioni provenienti dal fondo del vicino che, avuto riguardo alle condizioni del luogo, superino la misura abituale e compromettano il normale godimento dell'immobile. Tuttavia, qualora la turbativa che oltrepassa la misura suddetta sia arrecata da un impianto autorizzato in via amministrativa, il proprietario può solo chiedere giudizialmente l'indennizzo del danno effettivamente subito.

Il Land Oberösterreich (provincia dell'Alta Austria) è proprietario di fondi destinati all'agricoltura e alla sperimentazione agronomica su cui ha sede una scuola agraria. Tali fondi sono situati in Austria a circa 60 km dalla centrale nucleare di Temelín, che si trova in territorio ceco ed è gestita dall'impresa di fornitura energetica ČEZ. La costruzione e l'esercizio di tale centrale nucleare sono stati autorizzati dalle autorità cecche nel 1985 ed essa funziona a piena capacità dal 2003.

A giudizio del Land Oberösterreich, la radioattività generata dal normale funzionamento della centrale nucleare di Temelín o i rischi di contaminazione legati all'esercizio e all'eventuale cattivo funzionamento pregiudicherebbero durevolmente il normale uso dei suoi fondi.

Pertanto, il Land Oberösterreich e altri proprietari privati hanno chiesto al Landesgericht Linz (Tribunale regionale di Linz) di ingiungere alla ČEZ di far cessare le immissioni o i rischi di immissioni legati alle possibili radiazioni ionizzanti emanate dalla centrale, di adeguare la centrale alle norme tecniche vigenti, ovvero di chiuderla qualora fosse impossibile apportare gli adattamenti necessari.

Il giudice austriaco ha rilevato che esiste in Austria una disparità di trattamento tra gli impianti che dispongono di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità austriache e quelli che beneficiano di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro: le autorizzazioni rilasciate da queste ultime non sono prese in considerazione nell'azione per la cessazione delle immissioni proposta contro il titolare delle autorizzazioni stesse.

A tal proposito, esso ha chiesto alla Corte di giustizia se il principio del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità consenta una simile disparità di trattamento e se l'autorizzazione rilasciata dalle autorità ceca per l'esercizio della centrale nucleare di Temelín debba essere riconosciuta in Austria nell'ambito di una siffatta azione giudiziaria.

La Corte rileva anzitutto che l'attività industriale esercitata dalla centrale di Temelín rientra, segnatamente, nell'ambito di applicazione del Trattato CEEA¹.

Le imprese che gestiscono un impianto situato in uno Stato membro sono di regola imprese istituite secondo il diritto di quest'ultimo e la loro situazione è analoga a quella dei cittadini di tale Stato. Ne consegue che la disparità di trattamento a danno degli impianti che beneficino di un'autorizzazione amministrativa rilasciata in uno Stato membro diverso dall'Austria dev'essere considerata una disparità di trattamento in base alla nazionalità. Orbene, il principio del divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità costituisce un principio generale del diritto comunitario che si applica anche nell'ambito del Trattato CEEA.

La Comunità dispone, ai sensi del Trattato CEEA, di una competenza normativa al fine di istituire, per la protezione sanitaria, un sistema di autorizzazione che deve essere applicato dagli Stati membri. Il rilascio di autorizzazioni amministrative relative alla costruzione ed al funzionamento di impianti nucleari, nei loro aspetti relativi alla protezione sanitaria contro i pericoli per la popolazione risultanti da radiazioni ionizzanti, ricade quindi nell'ambito di applicazione del Trattato CEEA. Ne consegue che la disparità di trattamento a danno degli impianti nucleari che beneficino di un'autorizzazione amministrativa rilasciata in un altro Stato membro dev'essere esaminata alla luce di detto Trattato.

La discriminazione in base alla nazionalità non può essere giustificata da obiettivi meramente economici, quale la tutela degli interessi degli operatori economici nazionali.

A livello comunitario, sono state adottate talune norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, norme il cui rispetto è stato verificato dalla Commissione europea a Temelín dopo l'adesione della Repubblica Ceca all'UE. Peraltro, già prima di tale adesione le questioni connesse alla sicurezza di detta centrale sono state esaminate dalla Commissione e sono state oggetto di raccomandazioni e di un monitoraggio da parte di tale istituzione, al fine di portare la centrale in parola ad un livello di sicurezza nucleare comparabile a quello dei reattori analoghi situati in altri Stati dell'Unione europea.

In caso di cattivo funzionamento del sistema di protezione introdotto in forza del Trattato CEEA, gli Stati membri dispongono inoltre di varie possibilità di azione a livello comunitario per ottenere le correzioni che potrebbero imporsi a tal riguardo.

Di conseguenza, **l'Austria non può giustificare la discriminazione effettuata nei confronti dell'autorizzazione amministrativa rilasciata nella Repubblica ceca per l'esercizio della centrale nucleare a Temelín** invocando la necessità di tutelare la vita, la salute pubblica, l'ambiente o il diritto di proprietà. Infatti, il contesto normativo comunitario esistente, in cui si inserisce in parte tale autorizzazione, contribuisce per l'appunto in maniera essenziale a garantire la protezione di detti valori. Perciò, detta

¹ Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

disparità di trattamento non può essere considerata necessaria né proporzionata ai detti fini di protezione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto comunitario o alla validità di un atto comunitario. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un identico problema.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)»

☎ (+32) 2 2964106